

ISCRIZIONE CO-ESPOSITORE COLLETTIVA

Si intende con proprio personale presente nello stand, esposizione prodotti e/o servizi (norma ISO 25639)

NEL CASO I CO-ESPOSITORI FOSSERO PIÙ DI 1 SI PREGA DI RISTAMPARE IL MODULO

Da compilare a cura del co-espositore entro il **15 luglio 2021**

Ragione sociale titolare di stand

 Per ogni co-espositore la quota di iscrizione obbligatoria pari a € 355,00 + IVA, verrà addebitata direttamente al titolare dello stand. Per informazioni vedere art. 10 bis del Regolamento Generale.

DATI ANAGRAFICI CO-ESPOSITORE (dati obbligatori)

Ragione sociale
 Indirizzo
 CAP Città
 Prov. Nazione
 Tel. + /
 E-mail azienda
 Web
 Codice fiscale Partita IVA

RESPONSABILE PER LA MANIFESTAZIONE (obbligatorio)

Nome e Cognome Qualifica
 Tel. + / Cell.
 E-mail personale

INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

CO-ESPOSITORI ITALIANI (la compilazione di uno dei due campi è obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2019)

Indirizzo di posta certificata (PEC):
 Codice destinatario - 7 Cifre

CO-ESPOSITORI ESTERI

Autorizziamo, a tempo indeterminato e fino a revoca, Fiera Milano S.p.A. a spedire in formato PDF – tramite lo strumento di posta elettronica (e-mail) i documenti amministrativi, in alternativa al tradizionale inoltro a mezzo posta cartacea. L'indirizzo di posta elettronica al quale si richiede di inviare i documenti è il seguente:

NON autorizziamo l'invio dei documenti amministrativi tramite lo strumento di posta elettronica.

 **WEB PASSWORD:** la password verrà inviata alla email personale per consentire l'accesso all'area riservata, al catalogo digitale, ai servizi erogati da Fiera Milano tramite la piattaforma on line E-service e tutte le comunicazioni inerenti la manifestazione.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole: Art. 2 - Organizzatore, Luogo, Data e Orario della Manifestazione; Art. 3.1 - Limiti all'Esposizione; Art. 6 - Accettazione del Regolamento Generale; Art. 7 - Recesso e Penale per il recesso; Art. 7 bis) - Riduzioni Spazio Espositivo; Art. 10 - Iscrizione Ditte rappresentate e Marchi di prodotto - Tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale; Art. 10 ter - Rifiuto e/o revoca iscrizione Ditte Rappresentate, Marchi di Prodotto, Co-espositori; Art. 11 - Servizio Proprietà Intellettuale; Art. 12 - Catalogo digitale e Materiali Promozionali; Art. 15 - Assegnazione dell'Area Espositiva; Art. 16 - Divieto di Cessione; Art. 17 - Saldo Spazio Espositivo - Pagamento Estratto Conto - Buoni d'Uscita (Exit Pass); Art. 19 ter) - Danni ai posteggi (spazio espositivo preallestito); 20.1 - Gestione dei rifiuti; Art.22 - Attività Vietate-Pubblicità; Art. 23 - Esposizione prezzi e vendita prodotti; Art. 25 - Assicurazioni - Limitazioni di Responsabilità; Art.26 - Sgombero Posteggi e Diritto di Ritirazione e Rivalsa (area libera e pre-allestiti); Art. 27 - Sanzioni per disallestimento anticipato; Art. 30 - Modifiche al Regolamento Generale e Sanzioni per Inadempimento; Art. 31 - Forza Maggiore, Esclusione di Responsabilità e clausola covid-19; Art. 33 - Responsabilità degli Espositori per la merce esposta in Fiera; Art. 35 - Uso di immagini dell'Espositore acquisite nell'ambito della Mostra; Art.36 - Reclami, legge applicabile e foro competente.

Data

 **Timbro e firma per esteso e leggibile del co-espositore**

X

ASSICURAZIONE

v. Art. 25 del Regolamento Generale.

INFORMATIVA ASSICURAZIONI

Nel Portale Espositori di Fiera Milano, sezione Documenti obbligatori – Assicurazioni, troverà il link per ricevere informazioni sulla copertura assicurativa "All Risks", fornita a titolo gratuito da Fiera Milano.

QUESTIONARIO AZIENDALE

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Ragione sociale Co-Espositore

Nazione

1 TIPOLOGIA AZIENDALE (contrassegnare con una X)

- PRODUTTORE INDUSTRIALE
 PRODUTTORE ARTIGIANO
 ASSOCIAZIONE, ENTE, MEDIA
 CONSORZIO
 IMPORTATORE
 COMMERCIANTE
 DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
 ALTRO (specificare)

2 NUMERO DIPENDENTI

3 AGENTI E /O RAPPRESENTANTI ULTIMO ANNO

Nazionali n.

Internazionali n.

4 FATTURATO TOTALE ANNO PRECEDENTE €

Fatturato interno %

Fatturato estero %

Principali paesi esteri di attività:

-
-
-
-
-
-

5 MARCHI DI PROPRIETÀ (elencare)

-
-
-
-
-

REPERTORIO MERCEOLOGICO

CONTRASSEGNARE CON UNA X LE MERCEOLOGIE DELLA ATTIVITÀ

Ragione sociale Co-Espositore

CONTRASSEGNARE CON UNA X LE MERCEOLOGIE DELLA VS. ATTIVITÀ

ARREDO

- Arredo classico
- Arredo contemporaneo
- Arredo design
- Arredo etnico
- Arredo made in italy
- Arredo outdoor

COMPLEMENTO DI ARREDO

- Complemento d'arredo etnico
- Complemento d'arredo classico
- Complemento d'arredo contemporaneo
- Complemento d'arredo design
- Complemento d'arredo in argento
- Complemento d'arredo made in italy
- Complemento d'arredo outdoor
- Complemento d'arredo per l'ufficio
- Articoli per fioristi
- Piante, frutti e fiori artificiali
- Quadri e poster
- Vasi
- Orologi da parete
- Carta da parati e rivestimenti

ILLUMINAZIONE

- Illuminazione outdoor
- Illuminazione in stile contemporaneo
- Illuminazione in stile classico
- Illuminazione made in italy
- Illuminazione di design
- Illuminazione in stile etnico

TAVOLA E CUCINA

- Utensili e accessori per la cucina
- Bicchieri e caraffe
- Pentole, padelle e tegami
- Piatti e vassoi
- Posate e coltelleria
- Servizi per té e caffè
- Caffettiere

PICCOLO ELETTRODOMESTICO E HIGH TECH

- Piccolo elettrodomestico per la cucina e la cura della casa
- Piccolo elettrodomestico per la cura della persona
- Audio video e telefonia
- Accessori per smartphone, tablet e pc

TESSILE

- Biancheria da letto, coperte, piumini
- Tessile per la tavola
- Tessile per il bagno
- Tappeti e zerbini
- Tendaggi
- Cuscini
- Tessile outdoor
- Tessile d'arredamento
- Tessile made in italy
- Merceria

FRAGRANZE CANDELE E SAPONE

- Fragranze made in italy
- Articoli per la cura della persona
- Candele
- Profumazioni d'ambiente
- Saponi e sali per il bagno

BAGNO E ARTICOLI PER LA CURA DELLA CASA

- Accessori per il bagno
- Articoli per lavanderia
- Articoli per la pulizia
- Decorazione e accessori per il bagno
- Soluzioni per la raccolta differenziata
- Ordine e sistemazione

BAMBINO

- Giochi, peluches e accessori per bambini

ARTICOLI DA REGALO

- Concept Gifts
- Articoli e accessori per fumatori
- Cancelleria e cartoleria
- Merchandising museale
- Biglietti augurali
- Gadget e souvenir
- Articoli per party

CERIMONIE E RICORRENZE

- Bomboniere
- Confetti

ARREDI E ACCESSORI PER ANIMALI DOMESTICI

TECNOLOGIA PER IL PUNTO VENDITA

- Accessori tecnologici per il punto vendita
- Servizi e soluzioni di arredo per il punto vendita

- Web marketing

ALTRO

- Associazioni
- Fiere
- Istituzioni
- Stampa specializzata

PACKAGING, NASTRI E CARTA

ARTICOLI PROMOZIONALI

OUTDOOR

- Pavimentazione e strutture da esterno
- Coperture da esterno
- BBQ e accessori per BBQ
- Glamping e accessori per glamping e campeggio
- Vasi, attrezzature per giardinaggio
- Piscine e piscine naturali

FESTIVITY

- Presepi
- Alberi
- Decorazioni ed illuminazione
- Articoli per Pasqua
- Articoli per Carnevale
- Articoli per Halloween

FOOD

PERCORSO VISITAZIONE

- Natale
- Think Local (Private Label)
- Promozionale
- Home Hospitality
- Green Home
- Interior Designer
- Homi Next (Start Up)
- PED

REGOLAMENTO GENERALE

Introduzione

Il presente Regolamento Generale disciplina lo svolgimento della Manifestazione denominata "Homi" (di seguito la "Manifestazione").

Art. 1 - Titolo e oggetto della Manifestazione

Homi è una manifestazione fieristica B2B dedicata ai complementi di arredo e l'oggettistica per la casa e l'home hospitality, oltre che gli articoli da regalo.

Art. 2 - Organizzatore, Luogo, Data e Orario della Manifestazione

La Manifestazione è organizzata da Fiera Milano S.p.A. - sede legale: Piazzale Carlo Magno 1 - 20149 Milano - Italia - P.IVA 13194800150 (di seguito "Fiera Milano", o "Organizzatore"). La Manifestazione avrà luogo dal 5 all'8 settembre 2021, nel quartiere fieristico sito in Fieramilanocity e Mi.Co (Milano), Italia (di seguito il "Quartiere Fieristico"). L'ingresso alla Manifestazione è a pagamento e insindacabilmente riservato ai soli operatori professionali del settore, debitamente qualificati, e/o a muniti di appositi inviti rilasciati da Fiera Milano e/o dalle aziende Espositrici.

L'orario di ingresso alla Manifestazione è per tutti i settori di Homi:

- visitatori: 5-8 settembre 2021 dalle 09.30 alle 18.30 tutti i giorni;

- espositori: 5-8 settembre 2021 dalle 08.30 alle 19.00 tutti i giorni.

Durante l'orario di apertura gli Espositori devono assicurare la loro presenza nei propri stand. Fiera Milano S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari ed eventualmente la data della Manifestazione, nonché di modificare per esigenze tecnico-organizzative le sedi della Manifestazione, dandone comunicazione agli operatori dei settori interessati. In caso di spostamento di date, orari e/o di sede della Manifestazione, gli Espositori non avranno diritto ad alcun indennizzo. L'espositore si impegna, sin da ora, a partecipare alla Manifestazione, anche in caso di modifica unilaterale della data, orari e/o sede di svolgimento della stessa, ai medesimi termini e condizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 3 - Limiti all'Esposizione - Ammissione

3.1 - Limiti all'Esposizione - È consentita l'esposizione dei soli prodotti specificatamente indicati nel repertorio merceologico contenuto nella presente domanda che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento Generale. Fiera Milano si riserva di apportare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, modifiche al repertorio merceologico a suo insindacabile giudizio.

3.2 - Ammissione - Sono ammesse ad esporre alla Manifestazione le aziende italiane ed estere di natura industriale, commerciale e artigianale, designer, le cui attività rientrano nell'oggetto della Manifestazione e/o nel repertorio merceologico (di seguito gli "Espositori"). Sono pure ammessi a partecipare Consorzi, Enti, Organizzazioni e Stampa attinenti ai settori oggetto della Manifestazione; l'ammissione di tali organismi può essere assoggettata a regolamenti specifici. L'ammissione alla Manifestazione è subordinata all'accettazione della Domanda di Ammissione (di seguito "Domanda") da parte di Fiera Milano che provvederà a darne conferma tramite la notifica di assegnazione dello spazio espositivo ai sensi dell'Art. 15 del presente Regolamento Generale. L'ammissione alla Manifestazione e la conseguente assegnazione dell'area espositiva, a norma del successivo Art. 15, avverrà compatibilmente con la disponibilità di spazi espositivi negli specifici settori e tenuto conto della tipologia dei prodotti esposti. Non sarà comunque consentita l'ammissione alla Manifestazione di Espositori che siano debitori a qualsiasi titolo nei confronti di Fiera Milano o di Espositori che si trovino in uno stato che possa ragionevolmente far ritenere il pericolo di insolvenza o di crisi degli Espositori stessi. Fiera Milano si riserva il diritto di rifiutare e/o revocare l'ammissione alla Manifestazione quando essa ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. In tal caso Fiera Milano non è tenuta a motivare le sue decisioni. Il rifiuto e/o la revoca di ammissione non darà luogo ad alcun indennizzo a titolo di danno o di interesse. La partecipazione a una o più edizioni precedenti della Manifestazione non conferisce all'Espositore alcun diritto di partecipare automaticamente a una edizione successiva della Manifestazione.

Art. 4 - Domanda - Tariffe Canoni di Partecipazione - Accanto

4.1 - Domanda - La Domanda debitamente compilata, firmata e accompagnata dal versamento dell'acconto dovrà pervenire a Fiera Milano S.p.A. - Homi - Strada Statale del Sempione 28 - 20017 Rho (Milano) - Italia - (anticipare via mail a espositori@fieramilano.it). La Domanda non potrà contenere né riserve né condizioni di sorta, pena la sua irricevibilità. L'Espositore dovrà trasmettere, contestualmente all'invio della Domanda, pena l'irricevibilità della domanda stessa, il seguente documento in originale o in copia conforme all'originale: certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e visura camerale, tenuti presso le rispettive Camere di Commercio, emessi in data non anteriore ai tre mesi prima della data apposta sulla Domanda. Le aziende estere dovranno fornire il documento equivalente. Nel caso in cui la Domanda pervenga a Fiera Milano dopo il 30 giugno 2021 e sia cionondimeno accolta sulla base di una mera valutazione discrezionale di Fiera Milano, la stessa non sarà tenuta in alcun modo ad osservare le scadenze per la consegna all'Espositore dei documenti di partecipazione. Le domande pervenute dopo il termine ultimo di iscrizione saranno poste in lista di attesa.

4.1 bis) - Domanda con Tariffe Fast Rebooking - Al fine di usufruire delle tariffe "Fast Rebooking su area libera", solo per Espositori dell'edizione Gennaio 2020, la Domanda debitamente compilata, firmata e accompagnata dal versamento dell'acconto dovrà pervenire a Fiera Milano S.p.A. - Homi - Strada Statale del Sempione 28 - 20017 Rho (Milano) - Italia - (anticipare via mail a espositori@fieramilano.it) - entro e non oltre il 28 febbraio 2020.

4.1 tris) - Domanda con Tariffe Early Bird - Al fine di usufruire delle tariffe "Early bird su area libera", la Domanda debitamente compilata, firmata e accompagnata dal versamento dell'acconto dovrà pervenire a Fiera Milano S.p.A. - Homi - Strada Statale del Sempione 28 - 20017 Rho (Milano) - Italia - (anticipare via mail a espositori@fieramilano.it) - entro e non oltre il 30 giugno 2020.

4.2 - Tariffe Canoni di Partecipazione Area Libera

Le tariffe per lo stand relativo alla partecipazione alla manifestazione variano a seconda della data di iscrizione, secondo la tabella sotto riportata.

4.2.1 - Tariffe Fast Rebooking (area libera) Per potere usufruire della tariffa Fast Rebooking - riservata solo agli Espositori dell'edizione Gennaio 2020 - l'iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il 28 febbraio 2020 unitamente all'acconto. Le iscrizioni pervenute entro il 28 febbraio 2020 senza il relativo acconto non avranno diritto alla tariffa Fast Rebooking, ma rientreranno nella fascia di prezzo in base al momento dell'avvenuto versamento dell'acconto.

4.2.2 - Tariffe Early Bird (area libera) Per potere usufruire della tariffa Early Bird l'iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il 30 giugno 2020 unitamente all'acconto. Le iscrizioni pervenute entro il 30 giugno 2020 senza il relativo acconto non avranno diritto alla tariffa Early Bird, ma rientreranno nella fascia di prezzo in base al momento dell'avvenuto versamento dell'acconto.

4.2.3 - Tariffe valide dal 1 luglio 2020 (area libera) Alle iscrizioni pervenute dal 1 luglio 2020 verranno applicate le tariffe indicate nella tabella sotto riportata alla sezione "tariffe valide dal 1 luglio 2020". Alle iscrizioni pervenute entro il 30 giugno 2020 prive di acconto verranno applicate le tariffe valide dal 1 luglio.

Tutte le tariffe indicate si intendono più IVA a termini di legge se dovuta (v.art.8)

Tariffe canoni Partecipazione Area Libera	Tariffe Fast Rebooking valide fino al 28 febbraio 2020 e solo per Espositori dell'edizione di gennaio 2020	Tariffe Early bird valide fino al 30 giugno 2020	Tariffe valide dal 1 luglio 2020	Quota iscrizione	Quota iscrizione co-espositore	Quota iscrizione ditte rappresentate e marchi di prodotto
1 lato aperto	Euro 152/mq	Euro 161/mq	Euro 169/mq	Euro 915	Euro 355 cad.	Euro 50 cad.
2 lati aperti	Euro 160/mq	Euro 169/mq	Euro 178/mq			
3 lati aperti	Euro 168/mq	Euro 178/mq	Euro 187/mq			
4 lati aperti	Euro 172/mq	Euro 181/mq	Euro 191/mq			
Corsia personalizzabile	Euro 50/mq	Euro 50/mq	Euro 50			

4.2 Tariffe Canoni di Partecipazione Area Pre-allestata

Tutte le tariffe indicate si intendono più IVA a termini di legge se dovuta (v.art.8)

Tipologia Area Pre-allestata	Gallery	Homi Creazioni Italiane	World Designers	Homi Standard da 9 a 16 mq	Homi living da 16 mq	Collettive minimo 6 moduli
6 mq	Euro 1.320,00	Euro 1.410,00	Euro 1.410,00	Non disponibile	Non disponibile	Euro 813,00 cad.
9 mq	Euro 1.980,00	Euro 2.115,00	Euro 2.115,00	Euro 271/mq		
12 mq	Non disponibile	Euro 2.640,00	Euro 2.640,00			
16mq		Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile		
Oltre 16 mq					Euro 259/mq	
Quota iscrizione		Euro 100		Euro 915		Euro 100 cad.
Quota co-espositori		Euro 355 cad.				Euro 355 cad.
Quota ditte rappresentate e/o marchio di prodotto		Euro 50 cad.				Euro 50 cad.

4.3 - Accanto - La Domanda dovrà contenere l'indicazione dello spazio espositivo richiesto. Contestualmente all'invio della Domanda - pena l'irricevibilità - dovrà essere versato l'acconto calcolato sulla base dei criteri di seguito indicati:

4.3.1 - Accanto Tariffe Fast Rebooking (area libera) (bonifico acconto entro e non oltre il 28 febbraio 2020)

a) anticipo del 10% sul totale ordine spazio espositivo come da Tariffe riportate al punto 4.2.1 che precede;

b) quota iscrizione Espositore € 915,00

c) quota iscrizione Ditte Rappresentate (v. Art. 10) € 50,00 cad.

d) quota iscrizione Marchi di Prodotto (v. Art. 10) € 50,00 cad.

e) quota iscrizione Co-espositore € 355,00 cad.(v. Art. 10 bis)

Tutte le tariffe indicate si intendono + IVA a termini di legge se dovuta (v. Art.8)

4.3.2 - Accanto Tariffe Early Bird (area libera) (bonifico acconto entro e non oltre il 30 giugno 2020)

a) anticipo del 30% (+ IVA se dovuta v. Art. 8) sul totale ordine spazio espositivo come da Tariffe riportate al punto 4.2.2 che precede;

b) quota iscrizione Espositore € 915,00

c) quota iscrizione Ditte Rappresentate (v. Art. 10) € 50,00 cad.

d) quota iscrizione Marchi di prodotto (v. Art. 10) € 50,00 cad.

e) quota iscrizione Co-espositore € 355,00 cad.(v. Art. 10 bis)

Tutte le tariffe indicate si intendono + IVA a termini di legge se dovuta (v. Art.8)

4.3.3 - Accanto Tariffe valide dal 1 luglio 2020 (area libera)

a) anticipo del 30% sul totale ordine spazio espositivo come da Tariffe riportate ai punti 4.2.3 che precede;

b) quota iscrizione Espositore € 915,00

c) quota iscrizione Ditte Rappresentate (v. Art. 10) € 50,00 cad.

d) quota iscrizione Marchi di Prodotto (v. Art. 10) € 50,00 cad.

e) quota iscrizione Co-espositore € 355,00 cad.(v. Art. 10 bis)

Tutte le tariffe indicate si intendono + IVA a termini di legge se dovuta (v. Art.8)

4.3.4 - Accanto area pre-allestata con versamento bonifico entro e non oltre il 28 febbraio 2020

a) anticipo del 10% sul totale ordine spazio espositivo come da Tariffe riportate al punto 4.2.4 che precede;

b) quota iscrizione Espositore (v. Art. 4.2.4) € 915,00 (solo per Homi Living) ed € 100,00 per altri pacchetti

c) quota iscrizione Ditte Rappresentate (v. Art. 10) € 50,00 cad.

d) quota iscrizione Marchi di Prodotto (v. Art. 10) € 50,00 cad.

e) quota iscrizione Co-espositore € 355,00 cad.(v. Art. 10 bis)

Tutte le tariffe indicate si intendono + IVA a termini di legge se dovuta (v. Art. 8)

4.3.4 bis - Accanto area pre-allestata con versamento bonifico dopo il 28 febbraio 2020

a) anticipo del 30% sul totale ordine spazio espositivo come da Tariffe riportate al punto 4.2.4 che precede;

b) quota iscrizione Espositore (v. Art. 4.2.4) € 915,00 (solo per Homi Living) e € 100,00 per altri pacchetti

c) quota iscrizione Ditte Rappresentate (v. Art. 10) € 50,00 cad.

d) quota iscrizione Marchi di Prodotto (v. Art. 10) € 50,00 cad.

e) quota iscrizione Co-espositore € 355,00 cad.(v. Art. 10 bis)

f) Collettive - quota iscrizione ridotta Espositore (v. Art. 4.2.4) € 100,00 cad.

g) Collettiva - quota iscrizione ridotta Co-Espositore € 355,00 cad. (v. Art. 10 bis)

Tutte le tariffe indicate si intendono + IVA a termini di legge se dovuta (v. Art. 8)

Il versamento dell'acconto potrà essere versato tramite:

- bonifico bancario intestato a Fiera Milano S.p.A. - C/O: Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 13 Milano - ABI 01005 - CAB 01613 - CIN M BIC BNI IT

RR - IBAN IT84 M 01005 01613 000000017109 - causale Homi 2021;

- carta di credito: collegarsi a www.fieramilanocity.it - Espositori - Servizi Fieristici - pagamenti online.

Copia dell'avvenuto pagamento dell'acconto dovrà pervenire contestualmente alla Domanda. Il pagamento dell'acconto e la conseguente emissione della relativa fattura non costituiscono accettazione della Domanda da parte di Fiera Milano. Qualora la Domanda non venisse accolta da Fiera Milano, per qualsiasi motivo, l'Espositore versato di cui ai punti a) c) d) e) che precedono, verrà restituito all'Espositore, mentre la quota iscrizione Espositore di cui al punto b) sarà incamerata da Fiera Milano a titolo di contributo per le spese amministrative e di segreteria sostenute. L'Organizzatore avrà la facoltà di rifiutare l'ammissione dell'Espositore, a suo insindacabile giudizio, quando la relativa domanda non sia accompagnata dai previsti versamenti della Quota di Iscrizione e dell'anticipo. La mancata sottoscrizione della Domanda, così come la mancata allegazione anche di un solo documento prescritto o la mancata effettuazione del versamento di acconto, dà a Fiera Milano, titolo di respingere la Domanda. Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligato dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l'Espositore italiano avrà cura di comunicare all'Organizzatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destinatario a sette cifre.

Art. 5 - Canoni di Partecipazione

Le tariffe si applicano all'intera superficie espositiva occupata, con continuità di perimetro, dalla stessa azienda. I canoni di partecipazione: quota iscrizione Espositore, area espositiva, quota iscrizione Ditta Rappresentata, quota di iscrizione Marchio di Prodotto, quota iscrizione Co-espositore, come definiti all'Art. 4.2 includono quanto di seguito specificato.

5.1 - La quota Iscrizione Espositore e area espositiva includono: spese amministrative e di segreteria, inserimento dati anagrafici dell'azienda espositrice nel catalogo digitale, promozione nazionale e internazionale della Manifestazione che si estrinseca, in via puramente semplificativa, anche attraverso l'organizzazione di: eventi, conferenze, ospitalità di giornalisti, di relatori, di delegazioni professionali e internazionali, nonché di attività di studi e ricerche effettuate anche in collaborazione con le Associazioni di categoria; il cartello indicativo del numero dello stand assegnato; assistenza tecnica all'Espositore nel periodo dell'esposizione e durante la mobilitazione e la smobilitazione degli stand; sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio; tessere Espositore online. Ogni Espositore titolare di stand verrà fornito di un numero di tessere online (valide nei giorni di manifestazione e durante i giorni di montaggio/smontaggio) proporzionale all'area assegnata come da tabella sotto indicata:

dimensione stand	Tessere espositori in dotazione
fino a 20 mq	5 tessere
da 21 mq fino a 450 mq	5 tessere per i primi 20 mq + 1 tessera in più ogni 10 mq
da 451 mq	massimo 90 tessere

L'Espositore avrà il diritto di acquistare al prezzo unitario, di € 25,00 (+IVA), tessere extra rispetto a quelle previste in dotazione, da utilizzare esclusivamente per il personale di servizio allo stand.

La quota include una dotazione di codici invito online proporzionale alla dimensione dello spazio occupato ossia 50 codici fino a 100 mq, 100 codici fino a 200mq, 150 codici oltre i 200 mq, valorizzati ad € 0,50/cad. L'Espositore avrà il diritto di acquistare al prezzo unitario, di € 2,00 (+IVA), dei codici extra rispetto a quelli in dotazione.

Quota forfetaria per: pulizia base degli stand (effettuata durante le ore di chiusura del padiglione comprendente: pulizia pavimenti e/o eventuali investimenti escluso il lavaggio della moquette, spolveratura dei mobili ad esclusione di quelli in esposizione, svuotamento dei cestini), allacciamento e consumo elettrico fino a 5 KW, estintori a norma di legge, imposta comunale pubblicità (vedi infra all'art. 29), assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand soggette alle norme esattive.

5.2 - Quota Iscrizione Ditta Rappresentata include l'inserimento dei dati anagrafici nel catalogo digitale.

5.3 - Quota Iscrizione Marchi di Prodotto include l'inserimento dei dati anagrafici nel catalogo digitale.

5.4 - Quota Iscrizione Co-espositore include l'inserimento dei dati anagrafici nel catalogo digitale, le tessere espositore e l'accesso al negozio online E-service per ordinare eventuali servizi.

Art. 6 - Accettazione del Regolamento Generale

Con l'invio della Domanda compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, l'Espositore si impegna a partecipare alla Manifestazione nell'area che gli verrà assegnata e ad accettare senza riserva la Domanda, il Regolamento Generale, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano, i criteri di attribuzione ai settori espositivi e tutte le prescrizioni integrative che verranno emanate, in qualsiasi momento, da Fiera Milano, nell'interesse della Manifestazione. L'Espositore dichiara di aver esaminato e compreso il Codice Etico del Gruppo Fiera Milano, la cui ultima versione è pubblicata sul sito internet www.fieramilanocity.it e si impegna a non porre in essere alcuna violazione dei principi ivi previsti. L'Espositore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del contenuto del D. lgs. 231/2001 impegnandosi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al decreto medesimo.

Art. 7 - Recesso dell'Espositore e Penale per il recesso

L'Espositore avrà facoltà di recedere dalla partecipazione dandone comunicazione a Fiera Milano con lettera raccomandata A.R. (anticipata via email) o PEC, entro il 5 marzo 2021. Recesso inteso che in caso di esercizio della facoltà di recesso che precede, Fiera Milano S.p.A. avrà il diritto di trattare la quota di iscrizione Espositore, la quota di iscrizione Ditte Rappresentate, la quota di iscrizione Marchi di Prodotto, la quota di iscrizione Co-espositore e l'acconto, a titolo di penale. Oltre il 5 marzo 2021, l'Espositore non potrà recedere, pertanto, nel caso in cui comunichi la propria mancata partecipazione alla Manifestazione, questi sarà tenuto al pagamento a titolo di penale dell'intero importo dovuto contrattualmente, delle spese di impianto e di installazione dei servizi ordinati e/o eseguiti nell'area prenotata, di tutte le imposte e tasse assolute per conto dell'Espositore, nonché a indennizzare Fiera Milano dei danni che la stessa e/o la Manifestazione dovessero subire per effetto della rinuncia. In entrambi i casi di mancata partecipazione, Fiera Milano si riserva comunque la facoltà di procedere all'assegnazione dello stand ad altro Espositore, senza che tale eventuale successiva assegnazione precluda o limiti il suo diritto a richiedere le penali nelle misure come sopra definite.

Art. 7 bis) - Riduzioni Spazio Espositivo

Prima della notifica di assegnazione dello stand, se l'espositore intende ridurre l'area espositiva inizialmente prenotata all'atto dell'iscrizione alla Manifestazione, l'acconto versato per la metratura che viene disdetta, viene incamerata da Fiera Milano S.p.A. a titolo di rimborso delle spese organizzative. In ogni caso, non vengono accolte richieste di riduzione superiori al 15% dell'area prenotata. Se la richiesta di riduzione dell'area espositiva è successiva alla notifica di assegnazione, l'Espositore sarà obbligato al pagamento totale dell'area assegnata.

Art. 8 - Normativa IVA Espositori Esteri

8.1 - Dal 1 gennaio 2011, in base al DLGS n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 gli Espositori esteri soggetti passivi d'imposta non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA (es. privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita IVA/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato. Si rende quindi assolutamente necessario che le domande di ammissione si pervengano con le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all'emissione delle fatture con l'assegnamento all'IVA italiana. I titoli di accesso alla Manifestazione e i servizi di ristorazione continueranno ad essere ancora imponibili ai fini IVA per tutti i soggetti italiani ed esteri.

8.2 - Gli Espositori esteri interessati al recupero dell'IVA possono rivolgersi:

· all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (solo per gli Espositori di Israele, Svizzera e Norvegia) tel. +39.085771 - fax +39.08552145;

· all'Amministrazione Finanziaria del proprio Stato di appartenenza (per gli Espositori dell'Unione Europea).

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligato dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l'Espositore italiano avrà cura di comunicare all'Organizzatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destinatario a sette cifre.

Art. 9 - Oneri di Tracciabilità dei flussi finanziari

9.1 - Fiera Milano - prima svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, è tenuta a osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, nel caso in cui l'Espositore sia ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta Legge, Fiera Milano S.p.A.: a) assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni - anche nei rapporti con i propri subappaltatori e contraentrate della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa;

b) si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi verso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica ricevuta;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'adempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.

9.2 - L'Espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta Legge dovrà compilare la Domanda di Ammissione recante, a pena di nullità della medesima Domanda, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'operazione pubblica sottostante.

9.3 - L'Espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta Legge avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui Fiera Milano S.p.A. violi l'obbligo previsto alla lettera b) del precedente paragrafo 9.1 e/o in generale voli - anche nei rapporti con i propri subappaltatori e contraentrate della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa - qualsiasi obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Iscrizioni Ditte Rappresentate e Marchi di prodotto - Tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale

È fatto obbligo all'espositore di specificare la ragione sociale ed i relativi dati di tutte le aziende eventualmente rappresentate e dei marchi di prodotto che egli intende esporre nel proprio stand. Per ciascuno di esso, l'Espositore è tenuto a versamento di € 50,00 (+ IVA se dovuta v. Art. 8). L'espositore è tenuto ad inviare una comunicazione in cui dichiara: di avere licenza di rappresentanza per le ditte rappresentate iscritte alla Manifestazione; di aver registrato, depositato o in licenza d'uso i Marchi di Prodotto iscritti alla Manifestazione. In caso di deposito di marchio non ancora eseguito da registrazione, l'Espositore dovrà rilasciare a Fiera Milano apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità per ogni conseguenza derivante dall'utilizzo del marchio stesso, manlevandone da ogni rivendicazione da parte di terzi Fiera Milano e società ad esse collegate.

Art. 10.1 - Tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale

L'Espositore si impegna: a) a non esporre alcun prodotto oggetto di contenzioso in materia di tutela della proprietà intellettuale conosciuti con sentenza sfavorevole passata in giudicato a carico dell'Espositore; e b) in ogni caso a non esporre prototipi e/o oggetti contraddistinguibili marchi, segni, disegni ornamentali di cui non abbia la proprietà e/o la concessione d'uso e/o i diritti di sfruttamento. Con la firma della Domanda l'Espositore si assume tutte le responsabilità penali e civili di quanto esposto nei suoi stand - mantenendo contestualmente Fiera Milano - qualora altri soggetti economici rivendicano la proprietà industriale e/o intellettuale su quanto esposto. L'Espositore si assume altresì l'onere di verificare se nell'ambito della Manifestazione i propri dati vengono lesi da altri Espositori e si impegna a non pretendere alcun indagine da Fiera Milano per ogni eventuale danno cagionato dalla violazione delle disposizioni del presente paragrafo.

Art. 10 bis) - Iscrizione Co-espositore

Per co-espositore si intende l'Azienda presente con prodotti e personale propri, nello stand assegnato all'Espositore. L'Espositore è tenuto al versamento di € 355,00 per ciascun co-espositore (+ IVA se dovuta v. Art. 8).

Art. 10 ter) - Rifiuto e/o revoca iscrizione Ditte Rappresentate, Marchi di Prodotto, Co-espositori

Fiera Milano si riserva il diritto di revocare l'iscrizione alla Manifestazione, a suo insindacabile giudizio, di ditte Rappresentate, Marchi di Prodotto e/o Co-espositori. In tal caso Fiera Milano non è tenuta a motivare le sue decisioni. Il rifiuto e/o la revoca di iscrizione non darà luogo ad alcun indennizzo a titolo di danno o di interesse. L'iscrizione di ditte Rappresentate, Marchi di Prodotto e/o Co-espositori a una o più edizioni precedenti della Manifestazione non conferisce alcun diritto di iscrizione a una edizione successiva della Manifestazione.

Art. 11 - Servizio Proprietà Intellettuale

L'Espositore dichiara di aderire al regolamento INDICAM del Servizio informazione e tutela dei diritti di Proprietà intellettuale (scaricabile sul sito di manifestazione www.homi19milano.it) e alle eventuali modifiche che Fiera Milano S.p.A. si riserva di stabilire per meglio regolare il servizio di manifestazione.

Art. 12 - Catalogo digitale e Materiali Promozionali

Fiera Milano predispone e diffonde materiale promozionale relativo alla Manifestazione prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa. La citazione del nome dell'Espositore e dell'eventuale nome del Marchio di Prodotto, di Ditte Rappresentate, di Co-espositori dichiarati dall'Espositore, nel materiale pubblicato da Fiera Milano in data antecedente la notifica di assegnazione dei posteggi, non dà diritto alla partecipazione alla Manifestazione. Il catalogo digitale della Manifestazione contiene i dati degli espositori, dei Marchi di Prodotto, delle Ditte Rappresentate e dei Co-espositori regolarmente iscritti e pervenuti entro il 15 luglio 2021. Fiera Milano provvederà all'inserzione delle ragioni sociali degli Espositori, nonché dei dati dei Marchi di Prodotto, delle Ditte Rappresentate, dei Co-espositori l'ubicazione dei loro stand e del loro settore di attività sul catalogo ufficiale della Manifestazione, senza che i componenti responsabili, alcuna per contenuti, eventuali omissioni e/o errori alla stampa di materiali promozionali (es.: pubblicazioni, segnaletica di mostra, ecc.) ed alla diffusione di detto catalogo.

Art. 13 - Workshop ed Eventi

La partecipazione a workshop, dedicati a specifici settori, e/o ad eventi organizzati da Fiera Milano all'interno della Manifestazione e/o nell'ambito di specifiche aree esclusive, anche realizzate in spazi al di fuori delle sedi espositive, è riservata esclusivamente alle società/enti/istituzioni titolari di stand/spazi acquistati all'interno dell'area espositiva della Manifestazione e che saranno ritenuti idonei ad insindacabile giudizio di Fiera Milano. In ogni caso, sarà riservata a Fiera Milano la scelta dei singoli workshop e/o eventi cui il singolo Espositore avrà la possibilità di partecipare.

Art. 14 - Servizi a Pagamento

Dopo l'emissione della notifica di assegnazione dell'area espositiva, l'Espositore potrà usufruire dei servizi commerciali di mostra da richiedere tramite il negozio online E-service (quali ad esempio: componenti stand, arredo stand, americane e appendimenti, servizi allo stand, ecc.). I servizi disponibili nella piattaforma E-service non sono inclusi nei canoni di partecipazione di cui all'Art. 5. Gli addebiti per i servizi e le altre prestazioni dovuti a Fiera Milano e/o ad altre società del Gruppo dovranno essere tassativamente pagati al momento stesso della prenotazione ad esclusione dei servizi quantificabili soltanto a consumo (es.: impianti elettrico, ecc.) che saranno ripagati nell'estratto conto finale pubblicato sulla piattaforma E-service e il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro la fine della Manifestazione (per Homi entro l'18 settembre 2021). Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere presentati entro la chiusura della Manifestazione.

Art. 15 - Assegnazione dell'Area Espositiva

L'assegnazione dell'area espositiva sarà pubblicata online da Fiera Milano nell'area riservata all'Espositore, che potrà accedere tramite un link con credenziali che riceverà via e-mail. Fiera Milano non sarà in ogni caso responsabile in caso di mancato ricevimento dell'e-mail da parte dell'Espositore. La notifica di assegnazione dell'area espositiva è valida per l'Espositore a cui è intestata. La richiesta della superficie, del tipo di stand e del posizionamento fatta dall'Espositore con la Domanda non vincola Fiera Milano che potrà assegnare lo stand con metratura, conformazione e posizionamento diversi da quelli indicati dall'Espositore nella Domanda, qualora le richieste dell'Espositore non siano, ad insindacabile giudizio di Fiera Milano, compatibili con le esigenze organizzative globali o con gli spazi espositivi dedicati a specifici settori merceologici ovvero con le caratteristiche di omogeneità delle superfici espositive in genere. La fruizione di una determinata area o tipologia espositiva, o stand, in una precedente edizione della Manifestazione non costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione della stessa superficie o tipologia espositiva, o stand, per le edizioni successive. L'Espositore è tenuto a rispettare le dimensioni dell'area espositiva assegnata. L'eventuale maggiore occupazione di area espositiva rispetto a quella assegnata verrà conteggiata e addebitata secondo le tariffe. Non possono essere svolte operazioni all'esterno del proprio spazio espositivo, anche allo scopo di evitare interferenze con le attività degli altri stand e occupazioni indebite della zona e/o dell'area retrostante lo stand. Fiera Milano S.p.A. si riserva, comunque, anche dopo il perfezionamento del contratto, la facoltà di modificare, per esigenze tecniche e/o organizzative, l'ubicazione dello stand anche se già assegnato, oppure vararne la dimensione e per cause di forza maggiore l'ubicazione della sede espositiva. Fiera Milano S.p.A. non sarà esposta ad alcuna responsabilità nei confronti degli espositori. L'Espositore è tenuto a comunicare a Fiera Milano l'eventuale esposizione/presenza nello stand di autovelocità, furgoni, camion, autocaricattori, ecc.; a tal proposito, Fiera Milano si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione dell'area espositiva anche se già assegnata e/o in fase di proposta. L'Espositore sarà tenuto ad osservare le norme e divieti ai fini della sicurezza contenute nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano.

Art. 16 - Divieto di Cessione

La notifica di assegnazione dell'area espositiva è valida per l'Espositore a cui è intestata. È vietata la cessione totale o parziale anche gratuita dell'area espositiva assegnata (sia a titolo di cessione del contratto che di sublocazione ovvero ad altro titolo). La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione dell'Espositore cedente e di quello cessionario nonché l'esclusione dalla Manifestazione a cui la cessione si riferisce e di altre manifestazioni organizzate da Fiera Milano. L'Espositore non sarà consentito l'allestimento dello stand. Nei giorni di Manifestazione, l'amministratore di Fiera Milano S.p.A. e in generale del Gruppo Fiera Milano, provvede a noleggiare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, non ancora saldate, nonché eventuali altri addebiti. Le fatture verranno pubblicate nella piattaforma E-service e il versamento di quanto risultante a debito dell'Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario, con carta di credito accedendo alla piattaforma E-service, ai telefoni digitali "E-service" o presentando le fatture presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere Fieristico. Per l'uscita del materiale dal Quartiere Fieristico gli Espositori dovranno utilizzare esclusivamente le portine tessere di accesso che verranno abilitate all'uscita dopo aver saldato le fatture o l'Exit Pass scaricabile da E-service. L'accesso ai tool della piattaforma E-service per l'emissione delle tessere "Espositore" e per i contrassegni per i parcheggi auto è vincolato al pagamento delle fatture a saldo per la partecipazione alla Manifestazione, pertanto in caso di mancato pagamento il tool E-service non verrà attivato.

Art. 17 - Saldo Spazio Espositivo - Pagamento Estratto Conto - Buoni d'Uscita (Exit Pass)

Il saldo dello spazio espositivo, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2021; la fattura emessa dopo tale data saranno da pagarsi a vista, e comunque prima dell'uscita della manifestazione. L'Espositore non sarà consentito l'allestimento dello stand. Nei giorni di Manifestazione, l'amministratore di Fiera Milano S.p.A. e in generale del Gruppo Fiera Milano, provvede a noleggiare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, non ancora saldate, nonché eventuali altri addebiti. Le fatture verranno pubblicate nella piattaforma E-service e il versamento di quanto risultante a debito dell'Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario, con carta di credito accedendo alla piattaforma E-service, ai telefoni digitali "E-service" o presentando le fatture presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere Fieristico. Per l'uscita del materiale dal Quartiere Fieristico gli Espositori dovranno utilizzare esclusivamente le portine tessere di accesso che verranno abilitate all'uscita dopo aver saldato le fatture o l'Exit Pass scaricabile da E-service. L'accesso ai tool della piattaforma E-service per l'emissione delle tessere "Espositore" e per i contrassegni per i parcheggi auto è vincolato al pagamento delle fatture a saldo per la partecipazione alla Manifestazione, pertanto in caso di mancato pagamento il tool E-service non verrà attivato.

Art. 18 - Sicurezza del lavoro

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giurisdizionale, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli stand ed ogni altra attività durante, ivi incluso lo smaltimento dei rifiuti. L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A. che dichiara espressamente di conoscere ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Min. della Salute. Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nella sezione "Espositori - Documenti tecnici - link della mostra" contiene, fra l'altro, regole cautelative in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi in attività esecutive (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore medesimo. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul proprio sito web, e di quello di Fiera Milano S.p.A. I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte di Fiera Milano S.p.A. nell'ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'insosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle imprese da questo incaricate. Fiera Milano S.p.A. potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia dopo del lessamento di riconoscimento previsto dagli art. 18, comma 1, lett. c), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tessero di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Il Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato fidejussoriamente. L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la data ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. L'Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Referente per la Sicurezza di Mostra dell'Espositore" (RSE) figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità commessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A disposizione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, l'RSE può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, esposizione e smontaggio). Il nominativo del Referente e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Fiera Milano S.p.A., prima dell'inizio dei lavori di montaggio dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano. Fiera Milano S.p.A. verranno messe a disposizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti, dei Referenti per la Sicurezza di Mostra degli stand confinanti. Ogni Espositore, attraverso il proprio Referente per la Sicurezza di Mostra, ha l'obbligo di coordinarsi con gli altri Referenti per la Sicurezza di Mostra degli stand adiacenti, affinché attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze, quando presenti. In mancanza della comunicazione del nominativo del "Referente per la Sicurezza di Mostra dell'Espositore" (RSE), tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del "Referente per la Sicurezza di Mostra dell'Espositore" dovranno essere tempestivamente comunicati a Fiera Milano S.p.A. L'obbligo può risultare per il Committente (Espositore) concernere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), o qualora necessario, il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell'articolo 26 del decreto legislativo 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, relativo alla sicurezza del lavoro nei Cantieri edili, secondo le previsioni del Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2014. Tale documentazione dovrà essere caricata nell'apposita sezione della piattaforma E-service di Fiera Milano a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell'Ordine) ed essere presente presso il proprio stand per tutto il periodo della manifestazione (montaggio e smontaggio compresi). L'accesso allo stand a parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano S.p.A. per l'erogazione di servizi avverrà solo in presenza del "Referente per la Sicurezza di Mostra dell'Espositore" e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.

Art. 18 bis) - Misure per la tutela della sicurezza delle persone presenti nel quartiere Fiera

Fiera Milano S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, adotta le misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere Fiera. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano S.p.A. potranno essere previste:

- particolari modalità di accesso al Quartiere Fiera e di uscita dallo stesso (destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e controllo accessi e flussi) - anche eventualmente differenziate - per le diverse categorie di utenti del Quartiere;
- controlli di sicurezza, effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature e strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali, e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all'ingresso nel Quartiere Fiera, sia all'interno dello stesso sia, ove necessario, all'uscita dallo stesso; i controlli sono eseguiti da Fiera Milano S.p.A. o da terzi soggetti dalla stessa incaricati. Fermo restando l'eventuale comunicazione fatta alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito

l'accesso al Quartiere Fiera e, qualora essi si trovasse già all'interno del Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli utenti sottoposti a controlli sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo che le operazioni possano essere svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita dalla natura dell'attività. All'esito di tali controlli, ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano si riserva la insindacabile facoltà di inibire l'accesso nel Quartiere a persone o oggetti sospetti e qualora le persone sospette si trovasse già all'interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente dal Quartiere, mentre gli oggetti sospetti devono essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano non è tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti;

- variazioni o limitazioni alla viabilità alla circolazione pedonale e veicolare interna al Quartiere Fiera, anche eventualmente con posa di transenne, elementi nuovi jersey, dischi e simili;
- rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolano l'esercizio dei controlli di sicurezza.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche a tutti i visitatori e agli ospiti comunque ammessi in manifestazione.

Art. 18 ter) - Controlli

Salvo quanto stabilito dalle singole disposizioni, la sorveglianza sul rispetto del Regolamento Generale è affidato al personale dei competenti uffici di Fiera Milano ed eventualmente a terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalla stessa incaricati.

Art. 19 - Allestimento Spazio Espositivo - Progetti di Allestimento - Servizi di Ristorazione e Catering - Servizi Tecnici

Le aree espositive saranno messe a disposizione degli Espositori, delimitate da strisce a pavimento, salvo casi di forza maggiore. Non sarà consentito l'ingresso per l'allestimento agli Espositori che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. All'atto dell'occupazione dell'area espositiva per l'allestimento e la sistemazione delle merci l'Espositore è tenuto a far constatare al Customer Service - Assistenza Espositori di Fiera Milano eventuali difetti o carenze. Gli Espositori per accedere al Quartiere Fieristico devono attenersi alle modalità previste dalla circolare MOB/SMOB consultabile sul sito www.fieramilano.it, nella sezione "Espositori - Documenti tecnici - link della mostra", contenente dettagli circa la messa a disposizione dell'area espositiva, e i termini di ultimazione degli allestimenti. L'allestimento dello spazio espositivo deve essere realizzato tassativamente seguendo le indicazioni riportate nel Regolamento di Manifestazione, sul rilievo planimetrico e nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano (consultabile sul sito www.fieramilano.it, nella sezione "Espositori - Documenti tecnici - link della mostra") contenente ulteriori norme di carattere tecnico e altre di carattere generale. Le stesse norme formeranno parte integrante del presente Regolamento Generale. L'Espositore dovrà provvedere per proprio conto e a proprie spese all'allestimento dello stand e dovrà osservare strettamente le norme contenute nel Regolamento predetto; inoltre è tenuto a presentare preventivamente a Fiera Milano il progetto di allestimento per l'approvazione. L'Espositore si impegna ad allestire tutta l'area assegnata e ad esporre nel proprio stand, per tutta la durata della Manifestazione, i prodotti appartenenti al repertorio merceologico della Manifestazione. I prodotti esposti debbono essere posizionati in modo da non essere considerati offensivi o in contrasto alle norme di cui al D.Lgs. 81/08 (TU sulla sicurezza). Non sono ammessi allestimenti, impedimenti e mezzi che impediscano l'accesso all'area espositiva.

19.1 - Progetti di Allestimento - L'altezza dello stand dovrà essere minimo mt. 3,00 e massimo mt. 5,00 (incluso il pedana e gli allestimenti con sovrappulo); entro tale altezza devono essere contenuti tutti gli elementi strutturali del stand e tutta la grafica in genere (marchi, loghi). Fiera Milano S.p.A. si riserva la facoltà di modificare l'altezza dello stand in aree speciali, collettive e/o topologie di preallestiti dedicate a specifiche iniziative. È fatto altresì divieto di allestire eventuali loghi, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano la trasparenza (es.: vetro, plexiglass).

È fatto altresì divieto di allestire pannelli, grafiche, ecc. che aggettino verso gli stand confinanti. Gli stand devono garantire la reciproca visibilità, l'allestimento dello spazio espositivo deve essere il più possibile aperto, conformemente ai lati della superficie assegnata. È vietato pertanto - per gli spazi espositivi con area superiore ai 50 mq - chiudere i lati liberi dello stand assegnato per più del 50% del lato stesso, con qualsiasi tipo di elemento architettonico siano essi tessuti, pannelli, grafiche ad eccezione dei materiali che garantiscano

Fiera Milano fornisce all'Espositore/co-Espositore, senza alcun onere a loro carico, una polizza "All Risks" (Tutti i rischi) sui merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, per un capitale di € 25.000,00. È prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione.

25.2 - Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi - A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori/co-Espositori, facendoli rientrare, senza alcun onere a carico di questi ultimi, nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000,000 (cento milioni).

25.3 - Limitazioni di responsabilità - L'Espositore/co-Espositore, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti, posto che ciascun Espositore/co-Espositore è custode degli spazi espositivi prenotati e responsabile dei beni ivi contenuti. L'Espositore/co-Espositore si assume ogni responsabilità ed onera espressamente Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsivoglia responsabilità in merito a beni e/o valori coperti e/o non coperti e/o occedenti rispetto a quanto stabilito all'Art.1 che precede.

L'Espositore/co-Espositore prende atto e accetta che Fiera Milano non fornirà prestazioni/polizze assicurative, né si adopererà per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società controllate e le società ad esse collegate, a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni stabilite da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU o da altre normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali. Pertanto, l'Espositore/co-Espositore soggetto a tali restrizioni, non disporrà di alcuna copertura assicurativa e manleva fin da ora Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società controllate e le società ad esse collegate da ogni e qualsivoglia responsabilità per qualsiasi evento dannoso dovesse subire all'interno dei Quartieri fieristici in disponibilità/di proprietà/in gestione dei qui citati soggetti, né avrà alcuna azione, pretesa o richiesta nei confronti di questi ultimi per gli anzidetti eventi.

Art. 26 - Sgombro Posteggi e Diritto di Ritenzione e Rivalsa (area libera e pre-allestati)

Dopo la chiusura della Manifestazione gli stand devono essere sgombrati entro il termine previsto dalla circolare MOB/SMOB. In difetto, Fiera Milano, non si assume nessuna responsabilità per le merci e i materiali o quanto vi fosse depositato e si riserva la facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento, senza alcuna responsabilità a spese, rischio e pericolo dell'Espositore inadempiente. Trascorsi due mesi da tale termine, gli oggetti che non fossero reamati potranno essere inviati alle discariche comunali o venduti all'asta e il ricavato sarà accreditato a favore di Fiera Milano. La permanenza dei materiali dell'Espositore nel Quartiere Fieristico comporta altresì l'obbligo di riconoscere a Fiera Milano la quota di occupazione extraferia dell'area. È fatto obbligo all'Espositore di riconoscere lo spazio espositivo nello stand in quale gli fu consegnato. L'insorveglianza di tale norma darà diritto a Fiera Milano di rivalersi nei confronti dell'Espositore delle spese sostenute per il ripristino dello spazio espositivo. Ove l'aderente si rifiutasse di rifondere le spese di cui si è detto in precedenza a Fiera Milano spetta il diritto di ritenzione dei materiali esposti e pertanto, Fiera Milano avrà la facoltà di rivalersi anche sulle merci espresse essendo tali beni stati introdotti in Fiera Milano anche a titolo di pegno. Uguale facoltà si intende riservata per qualsiasi altro credito da essi vantato verso l'Espositore, per effetto della sua partecipazione alla Manifestazione. A tutela di ogni loro diritto o ragione creditoria, Fiera Milano potrà agire anche sulle merci espresse, chiedendo il sequestro conservativo e/o pignoramento presso terzi, avvalendosi del privilegio speciale che vanta su detta merce. Fiera Milano non è responsabile degli eventuali danni ai materiali di esposizione accaduti nell'applicazione di detto diritto.

Art. 27 - Sanzioni per disallestimento anticipato

Durante lo svolgimento della manifestazione l'Espositore è tenuto ad essere presente nello stand con i propri articoli. L'abbandono e lo smontaggio anticipato rispetto all'orario di chiusura stabilito per l'ultimo giorno di manifestazione, comporta l'automatica applicazione di una sanzione calcolata da 0 a 64 mq. € 1.500,00 e da 64,5 a 120 mq. € 3.000,00 oltre 120 mq. € 5.000,00 e verrà altresì valutato ai fini di un'eventuale esclusione dalle successive edizioni della manifestazione.

Art. 28 - Diritti d'Autore - Esibizioni - Emmissioni Musicali

A. L'assolvimento dei diritti d'autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand soggette a norme esattive, è effettuato da Fiera Milano per tutti gli Espositori partecipanti. In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo e/o con cantante, per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino. Sono altresì inclusi i diritti spettanti, ai sensi degli artt. 72 e 73 bis L.633/1941, agli artisti interpreti esecutori e ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF - Consorzio Fonografico. Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori fonografici ai sensi dell'art. 73 della citata Legge per la diffusione di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo. Previsto gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio Fonografico - Via Leone XIII, 14 - Milano al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi. In caso di distribuzione di supporti fonografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla videmazione dei supporti, ai sensi dell'Art. 181bis della stessa Legge. Utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.

B. Sono ammessi, nello stand, le realizzazioni di esibizioni musicali, canore e artistiche, e l'utilizzo di apparecchiature audiovisive in quanto supporti dell'attività dell'Espositore purché il volume degli apparecchi sia mantenuto basso e non arrechi disturbo ai posteggi vicini. L'Espositore è comunque obbligato ad uniformarsi alle specifiche tecniche definite dall'articolo 8.2.2. (diffusione sonora e proiezioni) del "Regolamento Tecnico ed Estratto del Piano di Emergenza e Informativa sui rischi del Quartiere Espositivo ai fini della sicurezza" di Fiera Milano che è parte integrante del presente Regolamento Generale.

C. Fiera Milano potrà utilizzare gli altoparlanti installati nel Quartiere Fieristico per comunicazioni ufficiali o in caso di emergenza. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, l'Espositore potrà essere richiamato a risarcire i danni subiti sia direttamente da Fiera Milano che dai soggetti/enti che tale pregiudizio abbiano direttamente subito.

Art. 29 - Imposta Comunale sulla Pubblicità

Firme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Milano l'imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639. A seguito degli accordi conclusi da Fiera Milano con il Comune di Milano nell'interesse delle categorie espositori, tale imposta è stabilita forfetariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo di evitare anche le onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione e Fiera Milano provvederà successivamente al relativo versamento al Comune di Milano.

Art. 30 - Modifiche al Regolamento Generale e Sanzioni per inadempimento

Fiera Milano si riserva di stabilire anche in deroga al presente Regolamento Generale norme e disposizioni da essi giudicate opportune a meglio disciplinare la Manifestazione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni si sostituiranno alle disposizioni del presente Regolamento Generale e avranno perciò pari carattere obbligatorio. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale o successive modifiche, Fiera Milano, in virtù dei propri poteri di vigilanza, potrà comminare all'Espositore inadempiente la sanzione dell'esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione.

Art. 31 - Forza Maggiore, Esclusione di Responsabilità e clausola covid-19

Nel caso in cui si verifichi una causa di forza maggiore, per tale intendendosi eventi imprevedibili e che rendono impossibile la tenuta della manifestazione o comunque per cause non imputabili a Fiera Milano, Fiera Milano potrà: modificare la data della Manifestazione e/o sopprimere la Manifestazione in tutto o in parte. Resta inteso che nel caso in cui Fiera Milano sposti la data della manifestazione l'Espositore non potrà considerarsi liberato dal contratto e dunque dalla sua partecipazione alla manifestazione né avrà diritto a rimborsi o risarcimenti da parte di Fiera Milano, posto che le somme dallo stesso versate verranno considerate valide per le nuove date. Nell'ipotesi in cui la manifestazione venga in tutto o in parte soppressa per cause di forza maggiore, Fiera Milano potrà utilizzare, senza obbligo di restituzione, gli importi corrisposti dagli Espositori per far fronte alle obbligazioni assunte verso terzi e per coprire le spese di organizzazione anche parziale a qualsiasi titolo effettuate e gli Espositori non avranno null'altro a pretendere da Fiera Milano, a titolo di danno o a qualsivoglia titolo. Fiera Milano in ragione dell'adozione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui prodotti, così come individuate dal D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza), non risponde per eventuali danni e/o infortuni sul luogo di lavoro, ma questi ultimi saranno a carico degli Espositori e/o di tutti i soggetti da essi incaricati. In deroga al paragrafo sulla forza maggiore che precede, l'Espositore espressamente accetta che ove - in conseguenza della ulteriore diffusione e/o eventuale aggravamento o comunque della situazione di pericolo in Italia per la salute pubblica individuale e/o collettiva derivante dalla epidemia denominata "Coronavirus" - la Manifestazione fosse annullata esclusivamente in quanto vietata da ordini di pubbliche autorità e/o dovesse subire uno spostamento di data e/o insindacabile giudizio di Fiera Milano S.p.A. e, in tale caso, l'Espositore stesso fosse impossibilitato a partecipare, Fiera Milano S.p.A. in entrambe le ipotesi avrà esclusivamente il diritto di trattenere a titolo di indennizzo la quota di iscrizione versata, oltre ad un importo pari al 10% del complessivo corrispettivo dovuto dall'Espositore per la sua partecipazione alla Manifestazione mentre l'eventuale eccedenza, sarà restituita all'Espositore restando sin'ora inteso che null'altro sarà a quest'ultimo dovuto a qualsivoglia titolo (indennizzo, rimborso spese, risarcimento del danno).

Art. 32 - Obblighi e responsabilità di Fiera Milano S.p.A.

Fiera Milano S.p.A. risponde nei confronti dell'Espositore della consegna dello stand, come assegnato a mente dell'Art. 15 del Regolamento Generale. Fiera Milano S.p.A. è responsabile dell'erogazione dei servizi di cui all'Art. 19. L'Espositore, comunque, onera Fiera Milano S.p.A. da ogni responsabilità, nei limiti di cui all'Art. 1229 cod. civ. In ogni caso, la responsabilità di Fiera Milano S.p.A. è limitata al pagamento di una somma pari al 30% del canone dovuto dall'Espositore, con esclusione di qualsivoglia ulteriore risarcimento del danno di quest'ultimo.

Art. 33 - Responsabilità degli Espositori per la Merce Esposta in Fiera

Ciascun Espositore si impegna a rispettare le normative nazionali, comunitarie e internazionali e si assume la piena responsabilità in caso di espositi di prodotti che non siano conformi secondo le normative sopra citate. L'Espositore manleva Fiera Milano S.p.A. da ogni eventuale vertenza o contenzioso che possa derivare dall'esposizione di prodotti che non siano autorizzati secondo le normative vigenti. In ogni caso, ciascun Espositore si impegna a rimuovere la merce oggetto di contestazione.

Art. 34 - Trattamento dei Dati Personali del Co-Espositore

1. Il Co-Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali

(di seguito il "RGPD") riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche ("Dati Personali") e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (società), edet associazioni e delle informazioni ("Informazioni") riferite a tali soggetti, per i quali restano ferme solo le norme sull'invio di comunicazioni elettroniche commerciali (il Co-Espositore può rilasciare il consenso richiesto per l'invio di comunicazioni elettroniche a fini di marketing diretto).

2. I Dati Personali riferiti al Co-Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista, nonché dei rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori del Co-Espositore indicati nella Domanda di ammissione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso terzi (es.: partner, società di informatori commerciali, ecc.) o nell'ambito della Manifestazione (anche, ad es., eventuali foto o videoregistrazioni presso gli stand: v. art. 35) sono raccolti e trattati da Fiera Milano S.p.A. (di seguito, il "Titolare" o la "nostra Società") nei termini descritti nei successivi commi.

3. I suddetti Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità: eseguire gli obblighi e le prestazioni concernenti la partecipazione alla Manifestazione (ivi inclusa la diffusione attraverso la pubblicazione, anche per via telematica, dei cataloghi della Manifestazione), fornire i relativi servizi, eseguire i relativi adempimenti normativi e svolgere le connesse attività amministrative, contabili e fiscali. Il trattamento dei dati personali del Co-Espositore è quindi necessario per l'instaurazione ed esecuzione del contratto relativo alla partecipazione alla manifestazione, all'adempimento dei connessi obblighi legali e al perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle Società del ns. Gruppo ai fini della gestione delle attività amministrative, organizzative, tecniche e di sicurezza correlate alla partecipazione del Co-Espositore alla manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi. Il mancato rilascio anche parziale dei dati personali richiesti non permetterebbe l'ammissione del Co-Espositore alla Manifestazione e la fornitura dei correlati servizi.

4. Per tali finalità, i dati personali così acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici, con apposite procedure prevalentemente informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione delle prestazioni e servizi forniti e potranno essere conservati anche successivamente alla manifestazione a fini amministrativi, contabili, fiscali, per i tempi previsti dalle norme di riferimento (in genere dieci anni).

5. Per le predette finalità, inoltre, i dati potranno essere conosciuti da addetti e collaboratori autorizzati dalla nostra Società al trattamento dei dati per lo svolgimento delle suddette attività amministrative, tecniche e di sicurezza connesse all'organizzazione e gestione della manifestazione e comunicati ad altre società del Gruppo Fiera Milano (v. anche elenco aggiornato disponibile sul sito www.fieramilano.it) e a società di nostra fiducia che ci forniscono servizi organizzativi e tecnici inerenti alla manifestazione, quali, ad es., allestitori, società di assistenza e manutenzione, stampatori, società di elaborazione dati, studi di consulenza amministrativa, imprese di rilevazione della performance della manifestazione. Le società che effettuano il trattamento dei dati personali per conto di Fiera Milano S.p.A. operano quali responsabili di tale trattamento, nel rispetto degli specifici obblighi stabiliti nei relativi contratti di servizio. Per tali finalità, i dati personali possono essere trasferiti a società situate in Paesi al di fuori della UE, qualora la Commissione Europea abbia riconosciuto che tali Paesi hanno un livello adeguato di protezione dei dati (es.: Svizzera, Australia, Israele) e sulla base di garanzie adeguate (come le clausole contrattuali standard o norme aziendali vincolanti per i gruppi), oppure, in mancanza di tali condizioni, se il trasferimento è autorizzato dal Co-Espositore o necessario per l'esecuzione del contratto con lo stesso.

6. I Dati Personali (anche in forma di immagini) inerenti le attività economiche (imprenditoriali o professionali) del Co-Espositore, potranno essere inoltre trattati dal Titolare, o da collaboratori autorizzati dalla nostra Società o società responsabili del trattamento, anche per il perseguimento dei legittimi interessi correlati all'analisi delle informazioni relative all'attività del Co-Espositore, alla partecipazione alle ns. fiere ed ai servizi richiesti ed in particolare per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle preferenze e possibili servizi di interesse (c.d. profilazione) e per la rilevazione della qualità dei servizi, per il compimento di indagini statistiche al fine di supportare i processi decisionali e le strategie societarie, di implementare la progettazione delle strutture aziendali e, soprattutto, di fornire servizi e prodotti funzionali alle esigenze del Co-Espositore.

7. L'indirizzo e-mail e quello per il recapito di posta cartacea forniti dal Co-Espositore per la partecipazione alla Manifestazione e la fruizione dei relativi servizi potranno essere utilizzati dal Titolare per l'invio della newsletter, della Manifestazione e delle correlate attività di Fiera Milano e del relativo Gruppo, nonché comunicazioni relative a manifestazioni e servizi analoghi. Il Co-Espositore può opporsi, in ogni momento (subito o anche successivamente), all'invio di tali comunicazioni, inoltrando dal Titolare via casella di posta elettronica un messaggio di opposizione alla casella privacy.espositori@fieramilano.it od una comunicazione postale al Titolare, ai recapiti indicati nella Domanda e nel Regolamento.

8. Ferme le appone evidenziate attività di invio per e-mail o posta di newsletter e comunicazioni relative alla manifestazione e servizi di specifico interesse del Co-Espositore, i Dati Personali e le Informazioni (es. recapiti telematici) riferite anche a società, edet associazioni possono essere inoltre trattate dal Titolare previo consenso del Co-Espositore (da rilasciare tramite le apposite caselle da selezionare), per le seguenti, ulteriori, finalità: a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, tutti, ai ulteriori manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti del Titolare, delle società del Gruppo Fiera Milano e di società terze (organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessate a proporre vantaggiose offerte commerciali agli espositori; b) comunicazione dei dati alle società del Gruppo Fiera Milano, (v. anche elenco aggiornato disponibile sul sito www.fieramilano.it) nonché ad altre società, quali organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori, quali istituti di ricerche di mercato, sponsor e fornitori di Fiera Milano per loro autonomi trattamenti, quali titolari, per le finalità e con le modalità di cui alla precedente lett. a).

9. Per le finalità di cui al precedente comma, il conferimento dei Dati Personali è comunque facoltativo e non ha conseguenze sulla partecipazione del Co-Espositore alla manifestazione e sulla fruizione dei relativi servizi, e la persona fisica interessata ha comunque il diritto a revocare l'invio /consenso/dallo stesso precedentemente rilasciato/ (senza pregiudicare la licità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca).

10. Le disposizioni del RGPD (artt. 15-22) garantiscono alla persona fisica interessata il diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne mancano i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi alla situazione particolare della medesima persona e comunque al loro trattamento per finalità di marketing diretto, di richiedere la portabilità dei dati forniti, ove trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto o sulla base del consenso della medesima persona interessata, nonché di presentare redamo al Garante Privacy per la tutela dei suoi dati personali e diritti, ove ritenga che siano stati violati.

11. Per ogni eventuale chiarimento o richiesta in ordine al trattamento dei dati personali che la riguardano, la persona fisica interessata può contattare il Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella Domanda e/o nel Regolamento al fine di possibile rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei diritti sopra menzionati, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti destinatari dei dati e dei responsabili del trattamento eventualmente designati dalla nostra Società (disponibile anche sul sito www.fieramilano.it, link privacy). Il Responsabile della Protezione dei dati di Fiera Milano S.p.A. è contattabile ai seguenti recapiti: piazzale Carlo Magno 1 20149 Milano - e-mail dpo@fieramilano.it

12. L'informativa di cui al presente articolo è resa dal Titolare ai sensi dell'art. 13 del RGPD e del Co-Espositore si impegna a comunicare alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i Dati Personali siano lecitamente utilizzabili da parte del Titolare a tali fini e a manlevare e/o indennizzare il Titolare per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte del Co-Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo nei confronti del Titolare.


Art. 35 - Uso di immagini del Co-espositore acquisite nell'ambito della Mostra

In relazione alle immagini che riguardano il Co-espositore, il relativo stand e/o i suoi rappresentanti esponenti, dipendenti e collaboratori, in qualsiasi maniera acquisite o riprese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo macchine fotografiche, di video ripresa o registrazione audiovisiva) nell'ambito della Manifestazione, il medesimo Co-espositore dichiara di essere edotto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, della raccolta e del trattamento di tali immagini da parte di Fiera Milano S.p.A. e dello loro possibile diffusione a scopi divulgativi, promozionali e commerciali, nei termini di cui all'Art. 34, e concede a titolo gratuito alla stessa Fiera Milano S.p.A. il diritto di utilizzare le suddette immagini, per tali scopi, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n. 633/1941, all'uppo autorizzando senza alcuna restizione Fiera Milano S.p.A. ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, le brochure, presentazioni, cataloghi ed in genere il materiale cartaceo necessario per la divulgazione promozione, la TV, la pay per view, ecc.) e di diffusione via internet (sito web della società, social network, ecc.) o tramite riviste ed altre pubblicazioni, anche on line, con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi consentiti dalla legge. A tal fine, il Co-espositore dichiara e garantisce a Fiera Milano S.p.A. di aver provveduto a: (i) raccogliere, ove necessario, il consenso degli interessati, previa idonea informativa, per il trattamento anche da parte di Fiera Milano S.p.A. dei dati relativi a loro foto, videoregistrazioni, ecc., inclusa la loro diffusione a scopi divulgativi, promozionali e pubblicitari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali; (ii) acquisire la liberatoria all'invio e divulgazione delle immagini, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, nei termini di cui sopra, da parte delle persone fisiche ritratte o riprese, suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, in occasione della suddetta manifestazione. In relazione ai precedenti punti (i) e (ii), il Co-espositore si impegna a manlevare e tenere indenne Fiera Milano S.p.A. da ogni contestazione, azione o pretese avanzate da parte delle suddette persone al riguardo all'indicato uso e divulgazione delle relative immagini di cui sopra.

Art. 36 - Reclami, legge applicabile e foro competente

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto a Fiera Milano. La legge applicabile è quella italiana e per ogni controversia relativa, o comunque collegata alla Domanda e/o al presente Regolamento Generale della Manifestazione è esclusivamente competente a giudicare il Foro di Milano.

Con la presente Dichiarazione, la Ditta sottoscritta dichiara di accettare e si impegna ad osservare per intero le disposizioni del Regolamento Generale di Manifestazione.

Data / /  X

CONSENSO DEL CO-ESPOSITORE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI


In relazione all'informativa sul Trattamento dei Dati Personali riportata all'art. 34 del Regolamento, il Co-Espositore dichiara di acconsentire al trattamento dei Dati Personali e delle Informazioni che lo riguardano, da parte di Fiera Milano S.p.A. quale Titolare, per finalità di:

a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, tutti, ulteriori manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti del Titolare, delle società del Gruppo Fiera Milano e di società terze (organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessate a proporre vantaggiose offerte commerciali agli espositori;

Sì, acconsento No, non acconsento

b) comunicazione dei dati alle società del Gruppo Fiera Milano, (v. anche elenco aggiornato disponibile sul sito www.fieramilano.it) nonché ad altre società, quali organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori, quali istituti di ricerche di mercato, sponsor e fornitori di Fiera Milano per loro autonomi trattamenti, quali titolari, per le finalità e con le modalità di cui alla precedente lett. a).

Sì, acconsento No, non acconsento

Data / /  X